



RISCHIO SANITARIO:
*perché la Legge Gelli-Bianco
funziona ancora*

Avv. Giuseppe M. Cannella

A photograph of a hospital hallway. In the foreground, a person in blue scrubs is pushing a gurney. In the background, other staff members and a patient in a wheelchair are visible. The hallway is brightly lit with overhead lights.

IL RISCHIO SANITARIO

A large, thick blue arrow that starts on the right side of the title box and curves downwards and to the left, pointing towards the definition text.

Probabilità che una condotta/omissione di cura possa causare un danno alla salute della persona

≠ RISCHIO CLINICO: probabilità che un paziente sia vittima di un evento avverso imputabile, anche se in modo involontario, alle cure mediche ricevute

RISCHIO
SANITARIO

- *Risarcimenti danni*
- *Rischio reputazionale*
- *Aumento del costo della polizza assicurativa e difficoltà a trovarne nel mercato*
- *Medicina difensiva*
- *Sfiducia tra i professionisti*



LEGGE GELLI-BIANCO

...funziona?

SI'!

MA

*Emanazione decreti
attuativi*

*Applicazione della
normativa da parte della
struttura*

*Assicurazione (con franchigia o senza) /
Autoassicurazione (Art.10: «altre analoghe misure per
la responsabilità civile verso terzi e per responsabilità
civile verso prestatori d'opera») → gestione riserve*

LEGGE GELLI-BIANCO



Obiettivo:

SICUREZZA DELLE CURE

Art. 1, comma 2

«la sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla **prevenzione e alla gestione del rischio** connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative»

ALLEANZA

Struttura sanitaria -
Paziente

PREVENZIONE
DEL RISCHIO

GESTIONE DEL
RISCHIO

ASPETTI FONDAMENTALI della Legge Gelli Bianco

1

Responsabilità del MEDICO



Responsabilità MEDICO-SANITARIA /
Responsabilità
dell'ORGANIZZAZIONE

2

DOPPIO BINARIO DI
RESPONSABILITA'

ex art. 7



Struttura sanitaria
RESPONSABILITA' CONTRATTUALE

ex artt. 1218 e 1228 c.c.

Sanitario

RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE

ex art. 2043 c.c.

3

RESPONSABILITA' PENALE

Art. 590-sexies c.p.

«Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario»

N.B. Esclusione:

SOLO se l'evento si è verificato per **IMPERIZIA**, in caso di rispetto delle **raccomandazioni** previste dalle **linee guida** o delle **buone pratiche clinico-assistenziali**

(DIMINUZIONE AZIONI PENALI)



Aumento **AZIONI CIVILI** nei confronti delle **STRUTTURE** per ottenere il **RISARCIMENTO**



Art. 5 Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee-guida

Come tutte le regole di compliance...

5 Obbligo di trasparenza

Art. 4, comma 3

«Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili, mediante PUBBLICAZIONE nel proprio sito internet, i dati relativi a tutti i RISARCIMENTI EROGATI nell'ultimo quinquennio...»



REPUTAZIONE

IMMAGINE

PATRIMONIO




**ESCLUSIONE RESPONSABILITA' STRUTTURA
SANITARIA PER INFEZIONI NOSOCOMIALI**

Elementi di prova:

- *adozione concreta di protocolli/misure di prevenzione delle infezioni*
- *dirigente: individuazione regole cautelari, sorveglianza e di verifica (riunioni periodiche/visite periodiche)*
- *direttore sanitario: attuazione regole cautelari*
- *dirigente di struttura complessa: esecuzione finale dei protocolli, assunzione informazioni, denuncia carenze*

Il RISCHIO SANITARIO non si può eliminare...





GRAZIE!

20122 Milano

Viale Bianca Maria, 23

Tel. +39 02.76398404

00193 Roma

Via Valadier, 33

Tel. +39 06.69352804

40123 Bologna

Via degli Agresti, 6

Tel. +39 051.0226828